



**COMUNE DI
MORIAGO DELLA BATTAGLIA**
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE E
GESTIONE AMBIENTALE**

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 27.5.2004
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 11.4.2012

SOMMARIO

TITOLO I – GENERALITÀ	5
Art. 1 – Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale	5
Art. 2 – Il servizio di Polizia Rurale	5
Art. 3 – Svolgimento del servizio di Polizia Rurale	5
Art. 4 – Ordinanze del Responsabile di Area	5
TITOLO II – COSTRUZIONI RURALI.....	5
Art. 5 – Case e fabbricati rurali	5
Art. 6 – Criteri di edificazione e distanze degli allevamenti	6
Art. 7 – Igiene degli allevamenti.....	6
Art. 8 – Caratteristiche generali delle concimaie	7
Art. 9 – Svuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami	7
Art. 10 – Emissione di odori molesti	7
Art. 11 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi ..	7
TITOLO III – SPARGIMENTO DI REFLUI ANIMALI E FANGHI.....	7
Art. 12 – Finalità	7
Art. 13 – Ambito di applicazione	8
Art. 14 – Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	8
Art. 15 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue	8
Art. 16 – Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche	9
Art. 17 – Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente	9
Art. 18 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali	9
Art. 19 – Accumulo temporaneo	11
Art. 20 – Zona di tutela e di rispetto	12
Art. 21 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	12
Art. 22 – Controlli e sanzioni.....	12
TITOLO IV – CONDUZIONE DEI TERRENI E PRATICHE AGRARIE.....	12
Art. 23 – Limitazioni generali	12
Art. 24 – Accensione di fuochi	13
Art. 25 – Libero deflusso delle acque	13
Art. 26 – Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi	13
Art. 27 – Manutenzione dei fossi e dei canali.....	13
Art. 28 – Distanze per fossi e canali	14
Art. 29 – Diramazioni o accessi	14
Art. 30 – Distanze degli alberi e delle siepi	14
Art. 31 – Recisione di rami protesi.....	14
Art. 32 – Aratura dei terreni	14
Art. 33 – Strade Vicinali	15
Art. 34 – Spigolatura.....	15
Art. 35 – Manifestazioni sportive a carattere temporaneo – cartelli pubblicitari e/o direzionali	15
Art. 36 – Manifestazioni sportive con veicoli a motore	15
Art. 37 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati	16
Art. 38 – Terreni liberi. Divieti	16
Art. 39 – Irrigazione	16
Art. 40 – Utilizzazione di inerti	16

Art. 41 – Atti vietati sulle strade	16
Art. 42 – Animali domestici	17
TITOLO V – NORME GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA.....	17
Art. 43 – Autorizzazione a migliorie fondiaria.....	17
Art. 44 – Eliminazione di alberi, siepi e zone boscate	18
Art. 45 – Eliminazione di erbe infestanti.....	18
Art. 46 – Manutenzione delle siepi e delle zone boscate	18
Art. 47 – Impianto di siepi, alberature, vigneti e frutteti	18
Art. 48 – Acque di lavaggio derivanti da attività agricole.....	18
Art. 49 – Altri divieti	18
TITOLO VI – AMBITI DI TUTELA	19
Capo I – Definizione degli Ambiti di Tutela e norme generali	19
Art. 50 – Aree paesaggistiche individuate dalla Variante Parziale al P.R.G.C. adottata con Delibera del C.C. n 40 del 10.12.2002	19
Art. 51 – Ambito dei Palù.....	19
Art. 52 – Area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave	19
Art. 53 – Aree comunali ricadenti all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.).....	19
Art. 54 – Norme generali di tutela	20
Capo II – Norme specifiche di tutela	21
Art. 55 – Modificazioni di suolo e sottosuolo	21
Art. 56 – Sistema idrografico e qualità delle acque.....	22
Art. 57 – Siepi, alberature campestri.	22
Art. 58 – Alberi monumentali, boschi e macchie boscate.....	22
Art. 59 – Impianto di nuove formazioni vegetali ed introduzione di piante ed animali.....	22
Art. 60 – Colture agrarie e pratiche colturali.....	23
Art. 61 – Eliminazione della vegetazione infestante.....	23
Art. 62 – Impianti tecnologici	24
Art. 63 – Viabilità	24
TITOLO VII – MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI	24
A) MALATTIE DEL BESTIAME	24
Art. 64 – Obbligo di denuncia	24
Art. 65 – Isolamento per malattie contagiose.....	24
Art. 66 – Denuncia animali morti.....	24
Art. 67 – Accertamento della causa di morte	25
Art. 68 – Animali morti per malattie infettive.....	25
Art. 69 – Spostamento animali morti.....	25
Art. 70 – Mezzi di trasporto delle spoglie animali.....	25
Art. 71 – Smaltimento delle spoglie animali	25
Art. 72 – Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali.....	25
Art. 73 – Igiene del personale.....	25
Art. 74 – Vigilanza Veterinaria	25
B) MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	26
Art. 75 – Ricovero cani vaganti e randagi.....	26
Art. 76 – Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	26
Art. 77 – Cani a guardia di edifici rurali	26
Art. 78 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico	26
Art. 79 – Cani vaganti.....	26
Art. 80 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi.....	26
Art. 81 – Trasporto di animali	26
Art. 82 – Maltrattamento di animali	26
C) MALATTIE DELLE PIANTE.....	27
Art. 83 – Difesa contro le malattie delle piante.....	27
Art. 84 – Denuncia obbligatoria	27

Art. 85 –	Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.....	27
-----------	--	----

TITOLO VIII – IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA27

Art. 86 –	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	27
Art. 87 –	Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili.....	27
Art. 88 –	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola	27
Art. 89 –	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola	28
Art. 90 –	Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale.....	28
Art. 91 –	Riduzione delle fasce di rispetto.....	28
Art. 92 –	Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei	28
Art. 93 –	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici	29
Art. 94 –	Ulteriori Divieti.....	29
Art. 95 –	Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche.....	29
Art. 96 –	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	29
Art. 97 –	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	29
Art. 98 –	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	30
Art. 99 –	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	30
Art. 100 –	Distribuzione di esche avvelenate	30
Art. 101 –	Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura	30
Art. 102 –	Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.....	31

TITOLO IX – TRANSUMANZA, FUNGHI, CACCIA E PESCA31

Art. 103 –	Pascolo degli animali	31
Art. 104 –	Pascolo vagante delle greggi	31
Art. 105 –	Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie	31
Art. 106 –	Disposizioni in merito alla transumanza	31
Art. 107 –	Sanzioni per pascolo abusivo.....	32
Art. 108 –	Raccolta dei funghi	32
Art. 109 –	Esercizio di caccia e pesca	32

TITOLO X – SISTEMA SANZIONATORIO32

Art. 110 –	Accertamenti delle contravvenzioni	32
Art. 111 –	Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.....	33
Art. 112 –	Inottemperanza all'ordinanza	33
Art. 113 –	Norma generale	33
Art. 114 –	Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	33
Art. 115 –	Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.....	35

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE36

Art. 116 –	Normativa di riferimento	36
Art. 117 –	Entrata in vigore.....	36

TITOLO I – GENERALITÀ

Art. 1 – Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale nell'ambito agricolo – rurale e/o paesaggistico come risulta dalla zonizzazione prescritta dai vigenti strumenti urbanistici comunali. Le disposizioni ivi contenute si applicano anche a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato e che, a vario titolo, sono interessati da attività che di norma vengono esercitate in ambito agricolo - rurale.

L'esercizio delle attività connesse all'agricoltura e all'allevamento viene disciplinato compatibilmente con la tutela attiva dell'ambiente, l'attività produttiva agricola e l'insediamento abitativo.

Nel quadro del enorme europee, nazionali e regionali le previsioni del presente Regolamento mirano, per quanto di competenza, ad assicurare la tutela:

- a) dei gruppi vulnerabili, ovvero delle persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende in primo luogo le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo;
- b) dell'ambiente, ovvero delle acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi.

Art. 2 – Il servizio di Polizia Rurale

Ai fini del presente Regolamento il servizio di Polizia Rurale è inteso come il complesso delle funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato e della Regione del Veneto, nonché delle norme del Comune, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, e del patrimonio pubblico, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale, dentro e fuori i centri abitati. Il Servizio di Polizia Rurale concorre anche ad assicurare il libero e regolare deflusso delle acque al fine di evitare danni all'ambiente, alle proprietà pubbliche e private, nel rispetto delle normative vigenti, del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto e delle altre disposizioni in materia di regimazione idraulica.

Art. 3 – Svolgimento del servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale rientra nell'ambito delle competenze dell'Ufficio di Polizia Locale, che persegue gli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Regolamento ed è svolto dai dipendenti Comunali, nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4 – Ordinanze del Responsabile di Area

In applicazione al presente Regolamento il Responsabile di Area ha facoltà di emettere ordinanze.

TITOLO II – COSTRUZIONI RURALI

Art. 5 – Case e fabbricati rurali

Per quanto riguarda le case ed i fabbricati rurali, valgono le norme contenute nel Regolamento Edilizio Comunale e le normative dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 6 – Criteri di edificazione e distanze degli allevamenti

Le distanze degli allevamenti vengono stabilite dalle Norme Tecniche di Attuazione dei vigenti strumenti urbanistici.

Art. 7 – Igiene degli allevamenti

a) Allevamenti aziendali intensivi e non intensivi

I ricoveri per animali devono avere i requisiti:

- 1) essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie ed in particolare che siano dotati di sufficiente aerazione e illuminazione naturale o artificiale;
- 2) i pavimenti dovranno essere comunque di materiale antidrucciolevole e facilmente lavabili e disinfettabili; anche le pareti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- 3) qualora dall'allevamento siano asportate deiezioni solide, il pavimento e le pareti devono essere tali da consentire in modo agevole le operazioni di allontanamento della lettiera e la raccolta delle deiezioni su platea impermeabile.
- 4) annessi ai ricoveri di animali devono essere previste adeguate vasche di raccolta e platee impermeabili che consentano il deposito e la maturazione delle deiezioni liquide e/o solide prima della loro utilizzazione agronomica. Nei casi in cui le vasche siano sottostanti al pavimento a griglie un adeguato sistema di aerazione eviterà il permanere di esalazioni nel ricovero degli animali;
- 5) idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
- 6) avere una cubatura interna di almeno 30 mc per capo grosso o equivalente di capo grosso, di almeno 2 mc. per volatili e piccoli mammiferi allevati, di 6 mc. per i suini adulti allevati in porcilaia senza ventilazione forzata;
- 7) per quanto riguarda le superfici finestrate dei locali di ricovero del bestiame è applicabile la normativa vigente;
- 8) i recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
- 9) nel caso di ricoveri a stabulazione libera di bovini o suini su lettiera, la cubatura minima per capo verrà valutata al momento dell' esame della richiesta di concessione edilizia, sentiti i pareri degli organi competenti;

Gli allevamenti intensivi sono considerati "industrie insalubri" di prima classe ai sensi del RD 1265/1934 e del DM 5/09/94; pertanto chiunque intenda attivare un nuovo allevamento o cambiare tipo di allevamento rispetto a quello esistente ne deve dare comunicazione preventiva al competente Responsabile di Area il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

b) Allevamenti a carattere familiare

Tali ricoveri, fatte salve norme specifiche, dovranno essere costruiti e sistemati in modo tale da:

- consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
- mantenere, per le nuove costruzioni, la distanza minima prevista dallo strumento urbanistico vigente;
- evitare il ristagno delle deiezioni;
- essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
- se si tratta di porcili, realizzare la pavimentazione ben connessa, impermeabile ed inclinata per favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta;
- se si tratta di stalle per bovini, equini ed ovi-caprini, essere provvisti di concimaia situata in modo tale da non provocare odori e disagi per le abitazioni viciniori.

Art. 8 – Caratteristiche generali delle concimaie

Le concimaie dovranno essere poste a distanza non inferiore a ml 25 dalle abitazioni e collocate sottovento rispetto ad esse. Devono distare da pozzi, acquedotti, fontane, corsi d'acqua vincolati ai sensi del D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 almeno ml 200. Esse possono essere collegate direttamente agli allevamenti produttivi.

I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta, per mezzo di adeguati canaletti di scolo, e rispettare, per il riutilizzo in agricoltura, le norme contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie a servizio delle stalle di tipo tradizionale devono essere le seguenti:

- capacità adeguata al numero dei capi bovini od equini presenti nella stalla e comunque tale da contenere almeno gli effluenti zootecnici prodotti in 6 mesi di allevamento alla massima potenzialità.
- muretto perimetrale di altezza non inferiore a 1 m.;
- platea lievemente inclinata verso una cunetta impermeabile la quale convogli il liquame in una cisterna a perfetta tenuta con dimensioni minime di mc. 1,0 per ogni capo di bestiame;
- devono essere adottate tutte le precauzioni per evitare fuoriuscite di liquami in caso di eventi meteorologici avversi.

Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori di suddette concimaie.

Art. 9 – Svuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami

All'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà tollerato qualora non dia luogo a molestia per il vicinato e in ogni caso nelle ore stabilite dal presente Regolamento. I mezzi adibiti al trasporto delle materie prime di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spanditure.

Il trasporto e lo spanditura dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente

Art. 10 – Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 11 – Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi

I proprietari di insediamenti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

TITOLO III – SPARGIMENTO DI REFLUI ANIMALI E FANGHI

Art. 12 – Finalità

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

A tal scopo gli articoli di cui al presente Titolo dettano, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e smi.

Art. 13 – Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per “zona agricola” si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 14 – Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

Ai fini del presente Titolo si fa riferimento alla cartografia allegata.

Art. 15 – Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente. Inoltre:

1) La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento** deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche ideologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2) Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3) Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:

- di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
- di tutela della sicurezza degli operatori;
- di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi.

In particolare l'interramento può avvenire:

- **con l'uso di interratori** costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di arature o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
- **senza interratori** in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie.

c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;

- d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
- 4) Nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.4.1999).
- 5) Le presenti disposizioni si applicano anche le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue.

Art. 16 – Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche

Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interrimento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiere e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc...) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annodamento e proliferazione delle mosche.

La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

Art. 17 – Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli **effluenti di allevamento**. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;
- b) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

Art. 18 – Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei concimi minerali

Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- g) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

È inoltre vietato:

- l'utilizzo di liquami provenienti da animali non sani, con sostanze organiche di difficile biodegradabilità e sostanze biologiche attive capaci di influenzare in maniera negativa o specifica le diverse funzioni degli organismi presenti;
- l'utilizzo di liquami e fanghi nell'area di bonifica storica dei Palù così come definita dal Piano Ambientale dei Palù approvato dalla Regione Veneto;
- l'utilizzo di liquami e fanghi la domenica e negli altri giorni festivi nonché a distanza inferiore a m 100 da luoghi di culto, cimiteri, scuole e centri sociali.

L'utilizzo dei **liquami**, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
 - dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
 - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nella fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 04.03.2008, n. 430;

- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- e) per una fascia di almeno:

- 100 m dai centri abitati, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.

In deroga a quanto sopra, qualora la distribuzione dell'abitato sul territorio comunale e/o la morfologia e/o l'idrografia del territorio non consentano l'applicazione del limite suddetto, il Comune individua limiti diversi, confermando, in ogni caso, le larghezze delle fasce di rispetto indicate ai due punti successivi, senza tuttavia avvalersi della condizione indicata all'ultimo capoverso della presente lettera f).

- per una fascia di 20 m dalle case sparse;
- per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- j) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

Art. 19 – Accumulo temporaneo

Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 20 m dalle abitazioni sparse;
- c) 100 m dal limite dei centri abitati;
- d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 7 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve

altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 20 – Zona di tutela e di rispetto

Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", viene individuata l'area individuata sulla planimetria di cui all'art. 14.

Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 21 – Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 22 – Controlli e sanzioni

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Titolo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Locale, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

TITOLO IV – CONDUZIONE DEI TERRENI E PRATICHE AGRARIE

Art. 23 – Limitazioni generali

Ciascun conduttore di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme dettate per speciali colture. Quando si renda necessario, per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Responsabile di Area, sentito il Sindaco avrà la facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare, in caso di inadempienza, la cessazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Art. 24 – Accensione di fuochi

L'accensione dei fuochi è ammessa solo ai fini agronomici di bonifica e disinfezione dei terreni e dei residui di colture, pulizia rovi e sterpaglie, potature filari o zone alberate, pulizia fossi e capezzagne. Negli ambiti di tutela ne è fatto però divieto, in prossimità delle siepi, delle alberature e delle formazioni vegetali in generale.

Si dovranno usare, comunque, tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere pertanto rispettata una congrua distanza dalle case (non inferiore a 100m), dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento degli organi di vigilanza. Le erbe residue potranno essere decomposte dagli interessati in apposite buche o concimaie, oppure depositate negli impianti di compostaggio pubblici o privati. Le stoppie, i residui della trebbiatura e della potatura delle viti non possono essere bruciati. Pertanto dopo l'opportuno tritramento, possono essere sotterrati con l'aratura. È vietato inoltre bruciare prati, capezzagne, pendii, siepi, fossi e simili. Il proprietario del fondo, o chi ne gode dell'uso, è responsabile del rispetto delle succitate norme e deve assistere personalmente e con l'ausilio di altre persone fino a che il fuoco sia spento.

Eventuali deroghe possono essere concesse dal Responsabile di Area, sentito il Sindaco, previa regolare domanda nella quale siano specificate le motivazioni della stessa.

L'incenerimento dei sacchi di plastica (contenitori di concimi), dei contenitori dei presidi sanitari, delle legature plastiche ad uso imballaggio di paglia, fieno o foraggio, è punito come attività di smaltimento di rifiuti non autorizzati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 25 – Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca attraverso le strade stesse.

È inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danni ai terreni vicini e alle strade.

Sono vietate le piantagioni che abbiano a inoltrarsi dentro i fossi, canali e corsi d'acqua in modo da restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

Art. 26 – Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi

Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili ai fenomeni di dilavamento, intervenire limitando l'effetto di questi ultimi sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, ecc.) che di ripristino (rimboschimento e rinforzo pendii, adeguate opere di scolo delle acque ecc.)

Art. 27 – Manutenzione dei fossi e dei canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture contermini. All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano piovane o sorgive, che in essi si riversano.

È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti quesiti debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 28 – Distanze per fossi e canali

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 29 – Diramazioni o accessi

Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Art. 30 – Distanze degli alberi e delle siepi

Le distanze a cui attenersi nella messa a dimora di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da strada, e da canali, sono stabilite dal Codice Civile e dal Codice della Strada che prevedono ad esempio:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto (noci, castagni, olmi, pioppi, platani e simili) e un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (cioè quando la impalcatura principale inizia sotto i 3 metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo;
- per gli alberi che nascono o si piantano a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dall'art. 15 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Art. 31 – Recisione di rami protesi

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, ostacolando la visibilità. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed a ripulire la sede stradale ed il marciapiede.

Art. 32 – Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da volgere l'aratro o qualsiasi mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Dette capezzagne, per regola, devono avere una profondità non inferiore a mt. 3 (tre). È altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno *1 mt.* in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade. Il proprietario o gestore di un terreno confinante con un canale, fosso o scolina atto alla regimazione delle acque, non può impedire l'accesso al proprio fondo da parte di terzi, del Comune o Consorzi, per l'esecuzione dei lavori di pulizia e manutenzione dei manufatti, lavori da eseguirsi, previo preavviso agli interessati, in condizioni di praticabilità del terreno ed in assenza di colture.

È fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.

È inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o particolari di essa (ruote, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione, qualora accidentalmente si verifichi l'imbrattatura di strade o altri luoghi pubblici, l'interessato dovrà provvedere all'immediata pulizia.

La trasgressione di tali regole comporterà per il contravventore:

- il pagamento della sanzione prevista;
- la riparazione di eventuali danni provocati a strade o argini,
- la formazione della regolare capezzagna entro 20 (venti) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

Art. 33 – Strade Vicinali

Tutte le strade vicinali ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la larghezza accertata. Lungo le strade di pubblica proprietà, quando le caratteristiche dimensionali e geometriche del terreno lo consentano, è vietato accedere alla viabilità lateralmente, bensì attraverso i passaggi puntuali.

La violazione del precetto di cui al precedente comma comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 115.

Art. 34 – Spigolatura

Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 35 – Manifestazioni sportive a carattere temporaneo – cartelli pubblicitari e/o direzionali

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e private, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, devono essere preventivamente autorizzate dai legittimi proprietari dei fondi stradali e dal Comune.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

È fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (strade, aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

La violazione del precetto di cui al comma 3 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 115.

Art. 36 – Manifestazioni sportive con veicoli a motore

Sono vietate nelle aree di tutela ambientale costituenti siti di importanza comunitaria appartenenti alla Rete Natura 2000 (IT3240023 "Grave del Piave", IT3240030 "Grave del Piave – Fiume Soligo – Fosso Negrizia" e IT3240015 "Palù del Quartier del Piave") le manifestazioni sportive e l'esercizio, in genere, di pratiche sportive con veicoli a motore.

Fuori dalle aree di protezione indicate al comma 1, le manifestazioni sportive e, più in generale, le pratiche sportive con veicoli a motore devono essere previamente autorizzate dal Comune.

La violazione del precetto di cui ai commi 1 e 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del successivo art. 115.

Art. 37 – Pulizia delle aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti, le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. È fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e rispettivamente uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

In caso di inadempienza, il Responsabile di Area, sentito il Sindaco, con propria ordinanza, intima la pulizia delle aree o dei fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Responsabile di Area provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o ai conduttori.

Art. 38 – Terreni liberi. Divieti

I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico d'immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.

Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, il Responsabile di Area, sentito il Sindaco, ne ordina la rimozione a cura e a spese del proprietario del fondo e/o di coloro i quali li abbiano eseguiti, se identificati.

Art. 39 – Irrigazione

L'irrigazione delle colture in terreni confinanti con le strade deve essere regolata in modo tale da non arrecare disturbo ai passanti.

Sono vietate le irrigazioni di terreni contigui alle abitazioni quando da quelle derivi umidità ai muri delle abitazioni stesse.

I canali superficiali ed in fregio alle abitazioni esistenti o previste dal Piano Regolatore generale dovranno essere sistemati in maniera tale da evitare l'aumento di umidità delle stesse. Le opere eventualmente necessarie saranno ingiunte dall'Autorità Comunale e comunque da questa approvate sentito il competente Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L..

Art. 40 – Utilizzazione di inerti

I materiali inerti provenienti da demolizioni edilizie devono essere considerati rifiuti e come tali non possono essere impiegati in azienda per la sistemazione del fondo di strade e capezzagne poderali ed interpoderali. Per un loro eventuale utilizzo è necessario presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia. In alternativa il materiale deve essere smaltito in discariche autorizzate.

La materia è regolamentata dalla normativa comunitaria e nazionale riguardanti i rifiuti, ivi comprese le violazioni e le sanzioni.

Art. 41 – Atti vietati sulle strade

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

- il percorso con trattrici cingolate senza protezione e che arrechino danni al fondo

stradale;

- imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica (vedasi alcuni articoli del presente regolamento, nonché i regolamenti comunali di igiene e di smaltimento dei liquami zootecnici);
- gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali.

I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.

La manutenzione delle strade interpoderali è a carico degli utenti che dovranno provvedere a mantenere il fondo in buono stato ed in grado di smaltire le acque meteoriche.

Art. 42 – Animali domestici

Il proprietario di animali domestici è tenuto a provvedere a:

- effettuare tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie fondamentali per la normale profilassi;
- rispettare le Norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente. In tal modo si evita che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- contenere i disturbi (es. abbaiare frequente, ululati, ecc.) che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie; i cani a guardia di abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti o, in casi particolari, assicurati ad idonea catena; i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, devono essere tenuti a guinzaglio e provvisti di museruola (con particolare attenzione per specie di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive).
- asportare le deiezioni solide prodotte dall'animale in tutti i luoghi pubblici o soggetti a pubblico transito o in luoghi che possono creare disagi a persone terze (ad esempio marciapiedi, piazze, piste ciclabili, giardini, aiuole, ecc.).

TITOLO V – NORME GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA

Art. 43 – Autorizzazione a migliorie fondiarie

Per ogni intervento sul territorio, esclusi gli Ambiti di Tutela di cui al successivo Titolo VII, da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia del terreno e della vegetazione arborea esistente, il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta al Responsabile di Area il quale, sentito il Sindaco e tenuto conto di quanto dispone lo strumento urbanistico vigente, concederà preventivamente l'Autorizzazione.

Oltre al pagamento della sanzione prevista per la trasgressione di questa norma, il Responsabile di Area ordinerà la rimessa in pristino e disporrà, quando ricorreranno gli estremi di cui all'art. 54 del T.U. 267/2000 e dell'art. 20 dello Statuto Comunale l'esecuzione d' ufficio a spese del proprietario.

Art. 44 – Eliminazione di alberi, siepi e zone boscate

È vietata l'effettuazione delle seguenti operazioni:

- eliminazione totale o parziale delle siepi (escluse quelle ornamentali poste sulle aree di pertinenza dei fabbricati), delle zone boscate esistenti e degli alberi monumentali;
- taglio delle piante il cui fusto, all'altezza di metri 1 dal suolo, raggiunga la circonferenza di 150 cm;
- abbattimento degli alberi esistenti da almeno 30 anni e di filari di alberi a medio ed alto fusto lungo le strade o che segnano i confini di proprietà ad eccezione delle conifere poste all'interno dei giardini delle abitazioni e delle relative aree di pertinenza;
- estirpazione delle ceppaie soggette alla pratica della ceduzione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di 4m dalle sponde o altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale.

Eventuali deroghe possono essere concesse previa regolare domanda al Responsabile di Area, sentito il Sindaco, e solo su motivate esigenze.

È fatto comunque obbligo di mantenere il ceppo vitale per favorire la riproduzione delle varie specie arboree.

Art. 45 – Eliminazione di erbe infestanti

È vietata, in prossimità delle siepi e delle alberature, la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco.

È altresì fatto divieto di eliminare con prodotti diserbanti la vegetazione erbacea ed arbustiva sulle porzioni di sponda di corsi d'acqua e fossati a contatto con il corpo idrico.

Art. 46 – Manutenzione delle siepi e delle zone boscate

È fatto obbligo ai proprietari di provvedere alla manutenzione e cura periodica delle siepi e delle zone boscate in genere, in modo da eliminare erbe ed arbusti infestanti dannosi alle essenze arboree più pregiate costituenti le siepi stesse

Art. 47 – Impianto di siepi, alberature, vigneti e frutteti

Qualora i conduttori di fondi adiacenti alle strade vicinali e comunali intendano provvedere all'impianto di siepi ed alberature, dovranno formarle con l'utilizzo di essenze locali o naturalizzate quali quelle indicate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto nelle misure riguardanti l'agroambiente (misura 6 sottomisure specifiche).

Il Responsabile di Area, sentito il Sindaco, provvede all'applicazione del presente articolo disponendo le relative verifiche sullo stato dei luoghi.

Per gli Ambiti di Tutela valgono le disposizioni contenute al successivo Titolo VI del presente Regolamento.

Nelle aree non soggette a tutela la piantumazione di vigneti e frutteti è oggetto di preventiva comunicazione al Comune, corredata da una planimetria, dalla quale si possano evincere le modalità e i luoghi di realizzazione.

Art. 48 – Acque di lavaggio derivanti da attività agricole

È vietato sversare nei corpi idrici superficiali acque di lavaggio di attrezzature adibite a pratiche agricole contenenti sostanze organiche o inorganiche

Art. 49 – Altri divieti

Sono vietati interventi che possano deviare, canalizzare o tombinare i corsi d'acqua esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde ed alterare gli argini.

È fatto divieto, inoltre, di prosciugare torbiere e prati umidi.

Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare di oltre 50 centimetri le quote del fondo in ogni suo punto.

TITOLO VI – AMBITI DI TUTELA

Capo I – Definizione degli Ambiti di Tutela e norme generali

Art. 50 – Aree paesaggistiche individuate dalla Variante Parziale al P.R.G.C. adottata con Delibera del C.C. n 40 del 10.12.2002

Nella Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto (Variante Parziale per il sistema della residenza, il sistema della circolazione, il sistema ambientale e gli ambiti rurali) vengono individuate due aree a tutela paesaggistica e più precisamente:

- Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave;
- Z.T.O. E1b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave.

Tali ambiti vengono definiti cartograficamente alla Tavola 13.1 .

Art. 51 – Ambito dei Palù

Con Deliberazione del Consiglio Regionale Veneto 27 giugno 2001, n. 24 (B.U.R. n. 69 del 31.07.2001) è stato approvato il Piano Ambientale dell'area di tutela paesaggistica "Palù del Quartier del Piave". Tale ambito è identificato dal P.T.R.C. come zona da salvaguardare.

L'intervento è definito agli elaborati cartografici di progetto 5.1, 5.2, 5.3.

Il Piano Ambientale ha per oggetto politiche di intervento nelle Zone della Bonifica Storica, nelle Zone di Salvaguardia Ambientale e nelle Aree di Interconnessione.

Le Zone della Bonifica Storica si sovrappongono e coincidono con il territorio comunale identificato al precedente articolo quale Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave.

Art. 52 – Area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.), al punto 5.6.2.2 "Parchi e riserve naturali regionali" della Relazione di Piano, individua l'ambito del "Medio corso del Piave" come "Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e di competenza provinciale", indicandone l'estensione nella Tavola n. 9.41.a "Ambiti per la istituzione di parchi e riserve naturali e archeologiche e di aree di tutela paesaggistica". Tale area è regolamentata dall'art. 34 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C., "Direttive, prescrizioni e vincoli per le aree di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale".

Tale area è ricompresa all'interno del territorio comunale identificato al precedente art. 48 quale Z.T.O. E1b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave.

Art. 53 – Aree comunali ricadenti all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Con Deliberazione della Giunta Regionale 21 Febbraio 2003, n. 448 (BUR n. 34 del 1.04.2003) è stata effettuata una revisione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale ed è stata ridefinita la cartografia dei S.I.C. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 (si sottolinea che tale normativa deriva dall'applicazione delle Direttive CEE 79/409 "Direttiva Uccelli" e 92/43 "Habitat").

Il territorio del Comune di Moriago della Battaglia è interessato da due S.I.C.: "IT 3240015 Palù del Quartiere del Piave" ed "IT3240023 Grave del Piave".

Tali parti del territorio richiedono per la loro sensibilità interventi di regolamentazione dell'uso per tutelarne la valenza ambientale, storica e paesaggistica.

L'ambito dei S.I.C. è ricompreso nelle aree paesaggistiche tutelate di cui al P.R.G.C. (Z.T.O.E1a e Z.T.O.E1b di cui all'art. 48).

Art. 54 – Norme generali di tutela

All'interno delle zone a vincolo paesaggistico - ambientale (Legge "Galasso") valgono le norme generali previste dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali.

Possono essere previste particolari limitazioni a ridosso delle delimitazioni e limitazioni esterne all'ambito tutelato.

a) Nell'Ambito dei Palù vigono le Norme di Attuazione del "Piano Ambientale dei Palù", così come approvato dalla Regione Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale 27.06.2001 n. 24, con particolare riferimento alle politiche di intervento sul sistema del suolo, del sottosuolo e delle acque (Titolo Secondo, Capo I), sul sistema naturalistico (Capo II), sul sistema agro-produttivo (Capo III), sul sistema della viabilità ed accessibilità (Capo IV), sul sistema insediativo (Capo V) e sul sistema della fruizione sociale (Capo VI);

b) Nell'area del Medio Corso del Piave valgono norme specifiche di tutela così come previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.R.C. di cui si riporta di seguito un estratto (Titolo VII, sub. 41):

1) *È vietata l'apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle al servizio dell'attività agro-silvo-pastorale e rurale, ed agli edifici esistenti. Per quanto riguarda la viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione con esclusione del potenziamento delle strutture e dell'asfaltatura delle strade bianche, fatto salvo quanto disposto nelle prescrizioni puntuali relative ai singoli ambiti.*

3) *È vietata la riduzione a coltura dei terreni boschivi.*

5) *È vietata l'apertura di nuove cave e la riapertura di quelle abbandonate o dismesse.*

7) *Sono vietati interventi di bonifica di qualsiasi tipo.*

8) *Sono vietati interventi che modificano il regime o la composizione delle acque.*

9) *Sono vietati la raccolta, l'asportazione e il danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche.*

10) *È vietata l'introduzione delle specie animali e vegetali estranee alla biocenosi compatibili o suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.*

12) *È vietato l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, con esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i servizi di protezione civile, nonché dei mezzi d'opera necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti elettrici ivi collocati.*

13) *È fatto divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro - silvo - pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti ad opere di pubblica utilità e per esigenze fito - sanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione turnaria delle piante previo parere delle autorità competenti.*

14) *Non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, o con materiali della produzione locale, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo - pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.*

18) *Tra gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica ivi comprese anche quelle opere civili attinenti la regimazione e la ricalibratura degli alvei dei corsi d'acqua come le difese di sponda, le briglie, le traverse, ecc. nonché per l'acquacoltura, l'irrigazione e lo scolo delle acque, quelli relativi alle attività agricole in atto o per il ripristino dell'attività agricola in luoghi già tradizionalmente coltivati.*

19) *L'indice di edificabilità per le nuove costruzioni all'interno dell'ambito non può essere superiore allo 0.001 mc/mq (e comunque non oltre i 1300 m di altitudine) salvo quanto specificato nei punti successivi.*

21) Sono consentiti per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento igienico, nonché di ristrutturazione edilizia e di ampliamento ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24/85 nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

23) Sono ammessi interventi di ristrutturazione ed ampliamento degli annessi rustici e gli allevamenti zootecnici esistenti ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/85, nel rispetto delle tipologie e dei materiali del luogo.

27) Vanno conservate le pavimentazioni antiche quali selciati, acciottolati, ammattonati nelle sistemazioni esterne.

35) Sono consentite le utilizzazioni per la coltivazione del pioppo.

38) È consentita la realizzazione di impianti per la produzione di energia alternativa, previa valutazione di compatibilità ambientale.

39) Nelle zone sottoposte a vincolo ai sensi della legge n°1497/1939 come integrata dalla legge n°431/1985 è vietata l'installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, con l'esclusione di quelli indicanti i pubblici servizi o attrezzature pubbliche e private di assistenza stradale e commercializzazione di beni; gli schemi tipologici per le installazioni ammessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della vigente legislazione regionale.

40) Sono consentite modifiche alle vigenti previsioni urbanistiche, limitatamente al completamento dei nuclei esistenti, relativamente alle previsioni residenziali e per i servizi, nonché per l'applicazione della L.R. n°24/85 e della L.R. n°11/87.

c) Nelle aree comunali ricadenti nei S.I.C. si attua la normativa prevista dal DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successiva, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ai fini della salvaguardia della biodiversità. La tutela delle specie faunistiche e vegetali è perseguita attraverso specifici divieti volti a salvaguardare l'incolumità degli esemplari e l'integrità degli ecosistemi.

d) Nelle aree di tutela paesaggistica così come individuate nel P.RGC.:

– nella Z.T.O. E1a valgono le stesse norme previste per la Bonifica Storica (dettate dal Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave);

– nella Z.T.O. E1b vengono estese a tutta la zona le norme stabilite dal P.T.R.C. per l'area del Medio Corso del Piave ivi ricompresa.

Capo II – Norme specifiche di tutela

Fatte salve inderogabili esigenze di pubblica utilità, negli Ambiti di Tutela si applicano le norme di seguito riportate.

Art. 55 – Modificazioni di suolo e sottosuolo

All'interno degli "Ambiti di Tutela" sono vietati interventi di sistemazione agraria e miglioria fondiaria:

- che comportino sbancamenti, movimenti di terra e scavi modificanti la morfologia e la situazione pedologica locale;
- che provochino l'asporto e/o l'apporto di terreno da zone esterne;
- che prevedano la messa in opera di drenaggi sotterranei tubolari;
- che determinino l'eliminazione di fossati esistenti, sia attivi che non attivi.

In particolare, le sistemazioni agrarie presenti costituenti la struttura dell'assetto fondiario a campi chiusi dovranno essere conservate in quanto garanti, fra l'altro, dell'efficienza del sistema di regimazione idraulica dei terreni.

In generale, sono ammesse le normali pratiche di lavorazione dei fondi fra le quali l'aratura dei terreni a seminativo (per la coltura già in atto) e gli interventi per la conservazione della ordinaria baulatura degli appezzamenti; nell'esecuzione dell'aratura si dovrà mantenere in

ogni caso una fascia di rispetto dalle piante arboree ed arbustive presenti di almeno 4 metri.

Art. 56 – Sistema idrografico e qualità delle acque

Sono vietati:

- interventi che possano deviare, canalizzare, tombinare i corsi d'acqua esistenti;
- eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde di corsi d'acqua;
- alterare le arginature;
- opere d'invaso e derivazione.

È fatto divieto, inoltre, di prosciugare torbiere e prati umidi.

Sono consentiti progetti coordinati, in accordo con la pubblica amministrazione, finalizzati alla tutela, al ripristino ed alla rinaturalizzazione del sistema idrografico superficiale, delle zone umide, delle fasce ripariali e delle aree con drenaggio difficoltoso. Tali interventi dovranno privilegiare tecniche di ingegneria naturalistica.

Art. 57 – Siepi, alberature campestri.

La gestione delle siepi e delle alberature campestri dovrà per tutti gli Ambiti di Tutela essere indirizzata alla conservazione e manutenzione delle formazioni vegetali.

Sono consentiti interventi di manutenzione limitati all'utilizzo delle masse legnose secondo le consuetudini locali e le norme di Polizia Forestale; il taglio colturale delle siepi dovrà essere effettuato con turni e modalità tali da garantire la continuità della vegetazione lungo la siepe; i tagli di ceduzione dovranno rispettare i turni e le modalità previste dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, di cui alla L.R. n. 52/78 art. 5.

Previa comunicazione all'Amministrazione Comunale riportante, oltre alla specifica richiesta, l'ubicazione e la descrizione della formazione vegetale esistente, nonché la documentazione fotografica, è consentito il miglioramento delle strutture vegetali degradate con interventi di ripulitura, di conversione ad alto fusto, di infittimento con specie arbustive di pregio, di diradamento di specie esotiche invasive.

A seguito di autorizzazione comunale, è possibile l'estirpazione, vincolata al reimpianto, delle formazioni vegetali (entro la successiva annata agraria), almeno su pari superficie di insidenza, con localizzazione nel medesimo intorno.

Art. 58 – Alberi monumentali, boschi e macchie boscate

Gli interventi sulla vegetazione di cui all'oggetto, escluse le macchie boscate, sono interessati al controllo ed alle autorizzazioni del competente Servizio Forestale Regionale. Gli alberi monumentali dovranno essere conservati in buono stato, ne è vietato in ogni caso l'abbattimento e, comunque, il loro danneggiamento.

Boschi e macchie boscate devono essere conservati sia nel soprassuolo arboreo, sia nel sottobosco, qualora quest'ultimo comprenda specie floristiche di pregio così come previsto dalle normative specifiche dei singoli Ambiti di Tutela.

Art. 59 – Impianto di nuove formazioni vegetali ed introduzione di piante ed animali

a) Qualora si intenda provvedere all'impianto di nuove formazioni vegetali esse dovranno essere realizzate:

- per l'Ambito dei Palù (che comprende la Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave) secondo le direttive indicate nel Piano Ambientale dei Palù del Quartier del Piave (Deliberazione Consiglio Regionale 27.06.2001, n. 24) con particolare riferimento agli allegati B e C; ciò vale anche per le nuove sistemazioni a verde delle pertinenze dei fabbricati;
- nella Z.T.O. E1b – area di tutela paesaggistica del Medio Corso del Piave secondo quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto nelle misure

riguardanti l'agroambiente (misura 6 sottomisure specifiche) e la forestazione di pianura.

L'impianto delle nuove formazioni vegetali dovrà essere preventivamente comunicato all'Amministrazione Comunale, con riguardo all'ubicazione, alla consistenza, alla tipologia e alle specie da impiegare per la loro realizzazione.

b) Per tutte le nuove formazioni vegetali, per il miglioramento di quelle esistenti e per l'introduzione in genere di nuovi individui di specie arboree ed arbustive (esclusi le colture agrarie, i pioppeti e le latifoglie a rapido accrescimento) deve essere impiegato materiale di propagazione certificato di provenienza locale ai sensi della L.R. 33/95 e successive disposizioni attuative.

c) È vietata l'introduzione di specie vegetali ed animali estranee alle aree di cui al presente Titolo ed effettuare interventi che possano alterare l'equilibrio delle biocenosi esistenti e richiamate nelle normative dei singoli Ambiti di Tutela, nonché suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose.

Art. 60 – Colture agrarie e pratiche colturali

All'interno degli Ambiti di Tutela:

- è fatto obbligo di mantenere i prati stabili; è, comunque, concesso intervenire con cure colturali ed operazioni di miglioramento degli stessi;
- nelle Zone Territoriali Omogenee E1a ed E1b è vietata la messa a dimora di nuovi vigneti e di nuove coltivazioni arboree da frutto; non è consentito nemmeno il rinnovo di vigneti e coltivazioni arboree da frutto esistenti se non limitatamente ad arboreti per l'autoconsumo (in questo caso gli eventuali pali tutori dovranno essere in legno, l'interfilare essere inerbito, la forma di allevamento a filare, l'estensione massima 800 mq); si sottolinea come le aree tutelate, in particolar modo i Palù del Quartier del Piave, non risultino per caratteristiche pedologiche e climatiche, vocate alla coltivazione di tali colture; l'insediamento delle stesse altererebbe i siti tutelati nelle loro componenti ambientali e paesaggistiche;
- è consentito l'impianto del pioppeto, di piante a foglia caduca a rapido accrescimento e turno breve e di piante autoctone per l'arboricoltura da legno di pianura; le piantagioni dovranno distare dalle alberature e/o strutture arboree ed arbustive esistenti (siepi ed alberature campestri, alberi monumentali, boschi e macchie boscate, ecc.) almeno 10 metri;
- nella conduzione dei fondi agricoli è fatto obbligo attenersi alle norme indicate nella "Normale buona pratica agricola" così come dettate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Veneto, sempre che non si adottino sistemi di coltivazione meno impattanti sull'ambiente (es. agricoltura biologica);
- è vietata l'introduzione e la coltivazione di specie vegetali derivanti da O.G.M.
- nella Z.T.O. E1a – area di tutela paesaggistica dei Palù del Quartier del Piave è fatto divieto di spargere liquami zootecnici, fanghi di depurazione e reflui provenienti da attività produttive su suolo agricolo;
- nell'intero Ambito dei Palù è vietato il deposito anche temporaneo di ramaglie e di sfalci (esclusa la fienagione), nonché il deposito di terra di provenienza esterna allo stesso;
- è vietato il pascolamento di greggi e mandrie all'interno dei boschi e delle macchie boscate; per non compromettere il rinnovo naturale.

Art. 61 – Eliminazione della vegetazione infestante

Negli Ambiti di Tutela è vietata la pratica dell'eliminazione delle erbe e degli arbusti infestanti tramite il fuoco in prossimità di vegetazione arborea ed arbustiva.

Art. 62 – Impianti tecnologici

Negli Ambiti di Tutela, in considerazione della sensibilità e pregio ambientale dei siti, è fatto divieto di installare nuovi tralicci, ripetitori o antenne (compresi i box di alloggiamento delle apparecchiature) funzionali ad impianti di trasporto dell'energia elettrica, di telefonia radiobase, radiomobile, radiotelevisione, radioamatori, ecc.

Il Consiglio Comunale ha in ogni caso la facoltà, con provvedimento motivato, di riconoscere il preminente interesse collettivo del suddetto impianto consentendone l'installazione utilizzando strutture già presenti nel territorio e derogando a quanto sopra riportato con specifica deliberazione.

Art. 63 – Viabilità

Negli Ambiti di Tutela si applicano le prescrizioni previste dalle specifiche normative.

In particolare, per l'Ambito dei Palù:

- è vietata l'apertura di nuove strade e la modifica del tracciato di quelle esistenti (ad eccezione di quelle indicate alla Tavola 5.2 del relativo Piano Ambientale);
- sulla viabilità esistente sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, con esclusione di qualsiasi potenziamento del tracciato (es. asfaltatura, allargamento sezione, tombinamenti, eliminazione della vegetazione arbustiva ed arborea) ad eccezione di interventi di consolidamento dei suoli lungo i percorsi ciclo – pedonali;
- interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi, previa autorizzazione, esclusivamente per ripristini ed adeguamenti di opere e tracciati esistenti, come riportati alla Tavola 5.2 sopra menzionata;
- l'accesso alla viabilità podereale è consentita ai frontisti, ai mezzi agricoli necessari all'esercizio delle attività colturali ed ai mezzi atti ad eseguire operazioni di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzate; è, invece, vietato agli altri mezzi motorizzati.

TITOLO VII – MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO – SANITARI

A) MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 64 – Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.L. n. 7 di Pieve di Soligo, qualunque caso di malattia infettiva o diffusa degli animali o qualunque caso di morte per malattia infettiva, compresi fra quelli indicati nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria del 09.02.1954 n. 320 e successive modificazioni.

Art. 65 – Isolamento per malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 66 – Denuncia animali morti

Ogni caso di morte dei propri animali deve essere segnalato dall'allevatore al Servizio Veterinario dell'A.L.S. n. 7 di Pieve di Soligo, ai sensi dell'art.264 del T.U.L.L.S.S. 27.07.1934 n. 1265.

Art. 67 – Accertamento della causa di morte

Il Veterinario di Distretto, non appena informato dell'avvenuto decesso di animali, deve accertare la causa di morte e stabilire la destinazione delle spoglie rilasciando la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 68 – Animali morti per malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive di cui all'art. 1 del DPR 01.02.1954 n. 320 la carogna deve essere avvolta con un telo imbevuto di soluzione disinfettante in attesa delle disposizioni impartite dall'autorità sanitaria competente.

Art. 69 – Spostamento animali morti

Lo spostamento degli animali morti dai singoli allevamenti ai depositi frigoriferi di stoccaggio, agli impianti di trasformazione industriale delle spoglie o ai luoghi di distruzione deve avvenire con la certificazione prevista dalla normativa vigente.

Prima del loro spostamento gli animali morti, dei quali non dovrà essere asportata nessuna parte anatomica, compresa la pelle, dovranno essere tenuti al riparo dal sole e isolati dall'allevamento.

Art. 70 – Mezzi di trasporto delle spoglie animali

Gli automezzi o gli appositi contenitori, adibiti unicamente alla raccolta e trasferimento delle spoglie di animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione o ai depositi frigoriferi di stoccaggio, devono essere in possesso dei certificati di idoneità, a norma del D.M. 604/92 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 71 – Smaltimento delle spoglie animali

La cremazione va eseguita negli appositi inceneritori autorizzati.

L'utilizzo dei sistemi di distruzione diversi da quelli della cremazione in impianti autorizzati deve essere autorizzato dal Servizio Veterinario ed igiene pubblica.

Art. 72 – Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali

Nell'attesa del trasferimento delle spoglie animali agli impianti di trasformazione industriale o ai luoghi di distruzione, è consentito l'utilizzo di congelatori autorizzati dal Settore Veterinario adibiti unicamente allo stoccaggio e alla conservazione delle stesse allo stato di congelato.

Detti frigoriferi devono avere: pavimenti e pareti lavabili, impermeabili e disinfettabili. Deve essere tenuto aggiornato un apposito registro di carico e scarico delle spoglie animali depositate e deve essere allegata la bolla di consegna rilasciata dalla ditta autorizzata al ritiro.

Art. 73 – Igiene del personale

Il personale addetto deve essere protetto durante i lavori da sopravvesti, guanti, stivali impermeabili e deve avere a disposizione i disinfettanti necessari e quant'altro per la sicurezza del lavoratore (D.Lgs n. 626/94).

Art. 74 – Vigilanza Veterinaria

Presso gli allevamenti il veterinario competente esercita la dovuta vigilanza e controlla l'avvenuta registrazione degli animali introdotti, ne dispone l'inoltro al trattamento o distruzione mediante certificazione.

B) MALATTIE DEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 75 – Ricovero cani vaganti e randagi

I cani vaganti e randagi catturati dell'Unità Sanitaria di competenza su richiesta dell'Amministrazione Comunale devono essere ricoverati in prima istanza presso una struttura pubblica o privata convenzionata.

Art. 76 – Vaccinazione e profilassi degli animali domestici

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive.

Art. 77 – Cani a guardia di edifici rurali

Ai cani da guardia degli edifici rurali, posti in prossimità delle strade, dovrà venire impedito il libero accesso ad esse.

Art. 78 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani condotti per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola quando non tenuti a guinzaglio.

I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti di museruola e guinzaglio.

Possono essere tenuti senza guinzaglio o museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia dei greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando vengano utilizzati per servizio.

È fatto divieto ai possessori di cani di far lordare i muri, le strade, i marciapiedi, le aiuole, ecc., con gli escrementi degli animali stessi.

Art. 79 – Cani vaganti

I cani vaganti nel territorio comunale, non identificabili, devono essere catturati e custoditi a norma di legge.

I possessori dei cani, di cui al precedente comma, sono comunque tenuti a rimborsare la spesa sostenuta per la loro cattura, nutrizione e custodia.

Art. 80 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque, nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, ed ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 81 – Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente aerati e ampi per non arrecare danno o inutile sofferenza.

La rispondenza degli automezzi per il trasporto degli animali deve essere conforme ai requisiti sanciti dall'art. 37 del regolamento di polizia veterinaria approvato con la legge n. 320 del 08.02.1954 e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 82 – Maltrattamento di animali

I vigili urbani che vengono a conoscenza di maltrattamenti di animali, nei modi previsti dall'art. 727 del C.P., provvedono a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

C) MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 83 – Difesa contro le malattie delle piante.

In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla normativa vigente.

Art. 84 – Denuncia obbligatoria

È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori di fondi, ai conduttori di fondi a qualunque titolo e ad altri comunque interessati di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 85 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

Il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione dovrà essere conforme alle normative vigenti in materia.

È vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia competente.

TITOLO VIII – IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA

Art. 86 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento

È fatto divieto di irrorare prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento.

Art. 87 – Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili

Nei centri abitati, come delimitati dalla planimetria allegata sub. A), nei parchi e giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco per bambini, nonché nelle aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o socio-assistenziali non possono essere utilizzati, per le pratiche colturali, prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti se classificati, in base alla vigente normativa, come "Molto Tossico", "Tossico", "Nocivo", o "Irritante", salvo motivate deroghe decise dal competente Ufficio Comunale, cui spetta l'individuazione delle misure precauzionali e le modalità applicative da porre in essere nei singoli casi a tutela di persone, animali, piante e cose.

Art. 88 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola

Fuori dalle aree assoggettate ai divieti di cui all'articolo 87 e dalle fasce di rispetto stabilite al successivo articolo 90, nelle zone non aventi destinazione agricola, laddove siano presenti attività agricole, orti e giardini, è consentita l'irrorazione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purché la miscela irrorata non raggiunga persone o animali o veicoli transitanti lungo le strade.

Art. 89 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola

Fuori dalle aree assoggettate ai divieti di cui all'articolo 87 e dalle fasce di rispetto stabilite al successivo articolo 90, nelle zone agricole è consentita l'irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti, osservando le modalità operative prescritte dalla normativa vigente, purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.

Art. 90 – Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale

A salvaguardia delle persone, l'erogazione dei fitofarmaci tramite atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a:

- a) metri 100 da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze;
- b) metri 40 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);
- c) metri 5 dalle strade.

La pressione dei mezzi per l'irrorazione deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta ai luoghi abitati, agli altri luoghi sensibili ed alle strade.

È vietato l'impiego di ugelli operanti ad alta pressione (maggiore di 15 bar) a causa dell'eccessiva produzione di gocce fini; deve essere privilegiato l'impiego di ugelli di nuova generazione, o meglio del tipo a inclusione d'aria.

In caso di filari disposti perpendicolarmente ai confini delle aree di pertinenza dei siti sensibili e delle strade deve essere interrotta l'erogazione durante la fase di svolta. Il trattamento va fatto in entrata piuttosto che in uscita dai filari.

È fatto divieto di eseguire trattamenti da strade di uso pubblico, fatti salvi i trattamenti di igiene pubblica.

Art. 91 – Riduzione delle fasce di rispetto

Le fasce di rispetto per l'irrorazione di prodotti fitosanitari per i trattamenti **dei vigneti, dei frutteti e delle colture arboree**, di cui al precedente art. 90 lettera b), sono ridotte in funzione del tipo di attrezzatura utilizzata come di seguito indicato:

- a) atomizzatori tradizionali e irroratrici a polverizzazione pneumatica prive di testate a getto mirato: nessuna riduzione;
- b) atomizzatore con possibilità di ridurre la portata del ventilatore oppure muniti di sensori di vegetazione e/o carica elettrostatica delle gocce oppure atomizzatore con dispositivi di contenimento e indirizzamento del getto d'aria nei confronti della vegetazione (torri antideriva o diffusori multipli orientabili) e ugelli orientabili: **30 metri**;
- c) irroratrice a recupero della miscela non intercettata dalla vegetazione (tunnel) o manuale: **5 metri**.

Le distanze per i trattamenti a terra su **colture erbacee** (cereali, soia, colza, incolti...) di cui all'art. 90 lettera b) sono ridotte come segue:

- a) 5 metri in caso di uso di irroratrice a barra con ugelli idraulici a ventaglio;
- b) 2 metri in caso di uso di irroratrice a barra con ugelli antideriva ad inclusione d'aria;
- c) 1 metro in caso di uso di irroratrice a barra con ugelli antideriva ad inclusione d'aria con manica d'aria o di trattamenti localizzati su banda;

Art. 92 – Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei

I trattamenti con mezzi aerei sono vietati in tutto il territorio comunale.

Art. 93 – Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici

Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l'irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze, e comunque ad una distanza non inferiore a metri 10.

Art. 94 – Ulteriori Divieti

Non è consentito l'impiego delle irroratrici pneumatiche con testata a cannone.

È vietato diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi.

È vietato diserbare chimicamente le colture ad una distanza inferiore a 20 metri dai corsi d'acqua o da fossi e scoli di qualsiasi natura.

È vietato diserbare chimicamente le colture ad una distanza inferiore a metri 10 dai centri abitati e dalle abitazioni in genere, da parchi e giardini pubblici, dai campi sportivi e aree ricreative, dai cortili delle scuole e dai parchi gioco per bambini, dalle strutture sanitarie o socio-assistenziali, nonché, più in generale, dai luoghi pubblici e relative pertinenze.

È vietato l'uso di prodotti fitosanitari negli ambiti boschivi o sulle siepi salvo apposita autorizzazione dell'Autorità forestale o del competente Servizio Fitosanitario Regionale.

La raccolta dei prodotti agricoli deve tassativamente rispettare i tempi di carenza dei prodotti fitosanitari riportati in etichetta.

Art. 95 – Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche

L'agricoltura biologica è definita e regolamentata dalle disposizioni in materia emanate a livello comunitario, nazionale e regionale.

I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.

Art. 96 – Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I trattamenti dei terreni e delle colture con prodotti fitosanitari e diserbanti debbono essere effettuati in modo che non ci sia deriva delle sostanze impiegate sui fondi non interessati alla coltura trattata.

Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in aree sensibili (come definite al precedente art. 87, comma 1), l'autore del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto all'Ufficio Tecnico e al proprietario del fondo confinante, comunicando agli interessati il nome dei formulati commerciali impiegati, nonché la classe tossicologica ed i tempi di carenza degli stessi.

Art. 97 – Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti

Tutte le attrezzature dovranno essere sottoposte a verifica funzionale periodica presso strutture accreditate dalla Regione ai sensi della Direttiva 2009/128/CE. Al momento dell'acquisto, le attrezzature nuove o usate, devono essere certificate CE e/o ENAMA, in regola con i controlli e le tarature previste, in caso contrario si deve provvedere a immediata verifica funzionale e certificata.

Le operazioni di rifornimento, lavaggio e scarico di eventuali residui e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti non possono essere effettuate in luogo pubblico, o aperto al pubblico.

Il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti deve essere effettuato con metodi e dispositivi tecnici che siano idonei a prevenire l'immissione di miscela nei corpi idrici e nelle reti degli acquedotti.

È vietato il rifornimento delle cisterne delle attrezzature irroranti con un collegamento diretto con le condotte di acque potabili; qualora si intenda rifornire le attrezzature irroranti con acqua potabile, la stessa deve essere prelevata con cisterne non contaminate da prodotti fitosanitari e da altre sostanze nocive.

Qualunque siano le cisterne di rifornimento, queste devono essere collegate alla fonte con sistemi di prelievo che permettano la tracimazione delle acque dai contenitori e che impediscano fenomeni di riflusso nella condotta idrica.

È vietato il prelievo da corsi d'acqua o canali irrigui per il rifornimento delle cisterne e delle attrezzature irroranti.

È vietato lo scarico concentrato in forma puntuale della miscela residua e delle acque di lavaggio del circuito delle attrezzature impiegate per la distribuzione di fitosanitari e loro coadiuvanti; la eliminazione di tali residui è consentita, oltre che con il conferimento a ditte specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi, mediante la ridistribuzione diffusa e non puntuale degli stessi nel fondo ove è stato effettuato l'intervento di irrorazione.

È vietato lo scarico della miscela residua e delle acque di lavaggio delle attrezzature irroranti in corsi o specchi d'acqua, fogne, canali, cunette stradali, scoline e pozzi.

Art. 98 – Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conferiti a ditte abilitate alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti speciali o smaltiti presso impianti autorizzati; qualora nel territorio comunale non sia ancora stato attivato un servizio di gestione di tali rifiuti, i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere temporaneamente conservati, nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti, in luoghi protetti ed inaccessibili a persone non autorizzate ed agli animali.

Art. 99 – Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

I prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere conservati in luoghi o contenitori adeguatamente aerati, non umidi, inaccessibili a persone non autorizzate e ad animali, e laddove non siano presenti derrate alimentari, mangimi o foraggi.

All'esterno dei locali o sui contenitori di stoccaggio dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti deve essere apposto un idoneo cartello recante la dicitura "Materiale tossico" o "Veleno" o "Simili".

Art. 100 – Distribuzione di esche avvelenate

Tutti coloro che collocano esche avvelenate, quali rodenticidi, limacidi, ecc., in fondi o fabbricati accessibili a terzi devono segnalare il pericolo esistente mediante idonei cartelli.

Art. 101 – Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura

È vietato l'impiego di insetticidi, acaricidi e diserbanti sulle colture arboree ed arbustive da frutto oggetto del trattamento durante tutto il periodo della fioritura, a protezione delle api e degli insetti pronubi. È obbligatorio lo sfalcio della flora sottostante prima di qualsiasi trattamento con insetticidi ed acaricidi.

Art. 102 – Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

A tutela della salute delle persone, l'accesso al fondo trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, benché finalizzato alla esecuzione di operazioni colturali, può avvenire solo nel rispetto, quando indicato, del tempo di rientro previsto dall'etichetta del formulato commerciale.

Tutti i fondi che vengano sottoposti a trattamenti con prodotti diserbanti e fitosanitari in generale, appartenenti alle classi "Molto Tossico", "Tossico", "Nocivo", o "Irritante", devono essere segnalati, a cura del proprietario e/o utilizzatore, con idonea cartellonistica.

Nel caso in cui sia strettamente necessario, l'accesso all'appezzamento di terreno trattato con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, prima che sia trascorso il tempo di rientro del principio attivo, è consentito solo mediante l'uso di idonei dispositivi di protezione.

TITOLO IX – TRANSUMANZA, FUNGHI, CACCIA E PESCA

Art. 103 – Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Per il pascolo su terreni demaniali è necessaria la autorizzazione del Responsabile di Area sentito il Sindaco.

Per il pascolo su terreni privati è necessaria la preventiva autorizzazione del proprietario.

Art. 104 – Pascolo vagante delle greggi

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli articoli 41 – 42 – 43 - 44 del DPR 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria", dalla nota ministeriale n. 600.6/24406.AG/418 del 13.03.1997 e dal D.P.R. 23.1.1975 n. 845.

Art. 105 – Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie

È consentito il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorrenze brevi e comunque giustificate da motivi di trasferimento da un fondo ad altro fondo. In tale occasione, i conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali, dai quali possano derivare molestia e timori al pubblico e danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare uno spazio eccedente alla larghezza di metà carreggiata. Non sono ammessi il transito, la sosta e il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

Art. 106 – Disposizioni in merito alla transumanza

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, i proprietari ed i conduttori di greggi, mandrie e/o bestiame hanno l'obbligo di comunicare al Comune, con almeno 15 giorni di anticipo, il transito sulle vie comunali e vicinali e sulle aree demaniali, indicando con precisione l'itinerario che intendono seguire, il tempo stimato di percorrenza, la specie ed il numero degli animali nonché l'eventuale occupazione dei terreni privati che hanno preso in godimento per il pascolo.

L'autorizzazione al transito è rilasciata dal Comune, che può altresì prescrivere di seguire itinerari diversi da quelli indicati dai proprietari/conduttori di cui al precedente comma o vietare il passaggio del bestiame per comprovati motivi.

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono inoltre rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare pascoli privati devono chiedere autorizzazione anticipata ai proprietari dei fondi privati;
- utilizzare le strade locali ed evitare le strade Statali e Provinciali per percorrenze superiori ai 200 metri.
- nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata;
- i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalare la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza; essere in possesso di una Polizza Assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.

Per la transumanza si deve fare riferimento inoltre al rispetto del Codice della Strada per la sosta e la circolazione di animali e greggi.

Art. 107 – Sanzioni per pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2 e 3 e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà deferito dagli Organi di Vigilanza all'Autorità Giudiziaria. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "Delitto contro il patrimonio".

Art. 108 – Raccolta dei funghi

La raccolta dei funghi è consentita e disciplinata dalle normative vigenti e dal Regolamento regionale per la Raccolta dei Funghi.

Art. 109 – Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio di caccia e pesca sui terreni e sulle acque del territorio comunale, è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali vigenti.

Valgono le disposizioni previste dalla L.R. 28/04/1998 n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Per la caccia valgono le disposizioni previste:

- dalla L.R. n. 50 del 09/12/1993 e s.m. ed i. oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";
- dalla Legge nazionale 11/02/1992 n. 1 57 e s.m. ed i. oggettivata "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- dal Piano Faunistico Venatorio Regionale (1996 - 2001) allegato alla L.R. 27/06/1996 n. 17 e s.m. ed i.. Alla Amministrazione Comunale non spettano pertanto compiti di vigilanza sull'esercizio della caccia e pesca.

In ogni caso, se il Consorzio di Polizia Municipale o la Polizia Municipale od i Responsabili del Servizio comunale competente in materia ravvisano qualche violazione, si procederà ad un verbale provvisorio di accertamento da trasmettere alla Unità Operativa della Caccia e Pesca della Provincia.

TITOLO X – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 110 – Accertamenti delle contravvenzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G., in particolare dagli Agenti di Polizia Locale, nonché da altro personale del Comune delegato dal Sindaco alla tutela dell'ambiente.

Quando il reato è previsto dal Codice Penale, non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta l'infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 2 del Codice di Procedura Penale.

Art. 111 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile di Area, sentito il Sindaco, può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 112 – Inottemperanza all'ordinanza

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Responsabile di Area, salvi i casi previsti dall'art. 650 del c.p. o da altre leggi e regolamenti particolari e speciali, è punito con ammenda da € 25,00 a € 500,00.

Art. 113 – Norma generale

Nelle aree ricadenti all'interno del Piano Ambientale dei Palù del Quartiere del Piave si applicano le sanzioni previste dallo stesso. Per quanto non espressamente previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni normative della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 114 – Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento

- Per le violazioni ai precetti del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla tabella di seguito riportata precisando che: in fascia di sanzione A: le violazioni agli articoli sono punite da € 25,00 a € 250,00;
- in fascia di sanzione B: le violazioni agli articoli sono punite da € 250,00 a € 500,00;
- per NS si intendono gli articoli non sanzionabili secondo il presente Regolamento;
- per R.E. si intendono gli articoli le cui sanzioni sono indicate nel vigente Regolamento Edilizio.

TABELLA DELLE SANZIONI

Art.	Descrizione	Fascia Sanzione	Sanzione accessoria
TITOLO I - GENERALITÀ			
1	Oggetto del Regolamento di Polizia Rurale	NS	
2	Il servizio di Polizia Rurale	NS	
3	Svolgimento del servizio di Polizia Rurale	NS	
4	Ordinanze del Responsabile di Area	NS	
TITOLO II – COSTRUZIONI RURALI			
5	Case e fabbricati rurali	Vedasi R.E.	
6	Criteri di edificazione e distanze degli allevamenti	Vedasi R.E.	
7	Igiene degli allevamenti	B	
8	Caratteristiche generali delle concimaie	B	
9	Svuotatura delle concimaie e trasporto liquami	A	
10	Emissione di odori molesti	A	
11	Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti	B	
TITOLO III – SPARGIMENTO DI REFLUI ANIMALI E FANGHI			
12	Finalità	B	
13	Ambito di applicazione	B	
14	Individuazione ambito zonale per il territorio comunale	B	
15	Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue	B	
16	Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche	B	
17	Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento e delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente	B	
18	Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e dei	B	

	concimi minerali		
19	Accumulo temporaneo	B	
20	Zona di tutela e di rispetto	B	
21	Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue	B	
22	Controlli e sanzioni	B	
TITOLO IV – CONDUZIONE DEI TERRENI E PRATICHE AGRICOLE			
23	Limitazioni generali	A	
24	Accensione di fuochi	A	
25	Libero deflusso delle acque	B	SI
26	Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi	A	SI
27	Manutenzione dei fossi e dei canali	A	SI
28	Distanze per fossi e canali	A	SI
29	Diramazioni o accessi	A	SI
30	Distanze degli alberi e delle siepi	A	SI
31	Recisione di rami protesi	A	
32	Aratura dei terreni	A	SI
33	Strade vicinali	A	SI
34	Spigolatura	A	SI
35	Manifestazioni sportive a carattere temporaneo – cartelli pubblicitari e/o direzionali	B	SI
36	Manifestazioni sportive con veicoli a motore	B	SI
37	Pulizia delle aree private e terreni non edificati	B	SI
38	Terreni liberi. Divieti	B	SI
39	Irrigazione	A	
40	Utilizzazione di inerti	D.Lgs. 22/97	
41	Atti vietati sulle strade	A	SI
42	Animali domestici	B	
TITOLO V – NORME GENERALI PER LA SALVAGUARDIA DELL'ECOSISTEMA			
43	Autorizzazione a migliorie fondiari	B	SI
44	Eliminazione di alberi, siepi e zone boscate	B	SI
45	Eliminazione di erbe infestanti	A	SI
46	Manutenzione delle siepi e delle zone boscate	A	SI
47	Impianto di siepi, alberature, vigneti e frutteti	A	SI
48	Acque di lavaggio derivanti da attività agricole	B	SI
49	Altri divieti	B	SI
TITOLO VI – AMBITI DI TUTELA			
Capo I – Definizione degli ambiti di tutela e norme generali			
50	Aree paesaggistiche individuate dalla variante parziale al PRGC adottata con delibera del C.C. n. 40 del 10.12.2002	NS	
51	Ambito dei Palù	NS	
52	Area di tutela paesaggistica del medio corso del Piave	NS	
53	Aree comunali ricadenti all'interno di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC)	NS	
54	Norme generali di tutela	B	
Capo I – Definizione degli ambiti di tutela e norme generali			
55	Modificazioni di suolo e sottosuolo	B	SI
56	Sistema idrografico e qualità delle acque	B	SI
57	Siepi, alberature campestri	B	SI
58	Alberi monumentali, boschi e macchie boscate	B	SI
59	Impianto di nuove formazioni vegetali ed introduzione di piante ed animali	B	SI
60	Colture agrarie e pratiche colturali	B	SI
61	Eliminazione della vegetazione infestante	B	SI
62	Impianti tecnologici	B	
63	Viabilità	B	
TITOLO VII – AMBITI DI TUTELA			
A) Malattie del bestiame			
64	Obbligo di denuncia	B	
65	Isolamento per malattie contagiose	B	
66	Denuncia animali morti	B	
67	Accertamento della causa di morte	A	
68	Animali morti per malattie infettive	DPR 320/1954	
69	Spostamento animali morti	A	
70	Mezzi di trasporto delle spoglie animali	A	
71	Smaltimento delle spoglie animali	B	
72	Depositi frigoriferi di stoccaggio delle spoglie animali	A	
73	Igiene del personale	A	
74	Vigilanza veterinaria	A	

B) Malattie degli animali domestici			
75	Ricovero cani vaganti	NS	
76	Vaccinazione e profilassi degli animali domestici	B	
77	Cani a guardia di edifici rurali	B	
78	Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico	A	
79	Cani vaganti	A	
80	Animali di terzi sorpresi nei propri fondi	A	
81	Trasporto di animali	A	
82	Maltrattamento di animali	B	
C) Malattie delle piante			
83	Difesa contro le malattie delle piante	B	
84	Denuncia obbligatoria	B	
85	Divieto della vendita ambulante di piante e sementi	B	
TITOLO VIII – IMPIEGO DEI PRESIDI SANITARI IN AGRICOLTURA			
86	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in presenza di vento	B	
87	Impiego di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nei centri abitati ed altre aree sensibili	B	
88	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione diversa da quella agricola	B	
89	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in zone a destinazione agricola	B	
90	Fasce di rispetto e uso di atomizzatori e nebulizzatori sul territorio comunale	B	
91	Riduzione delle fasce di rispetto	B	
92	Impiego di fitofarmaci con mezzi aerei	B	
93	Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in prossimità di corpi idrici	B	
94	Ulteriori divieti	B	
95	Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche	B	
96	Deriva di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	B	
97	Rifornimento, lavaggio, scarico e manutenzione delle attrezzature irroranti	B	
98	Smaltimento dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	B	
99	Conservazione dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	B	
100	Distribuzione di esche avvelenate	B	
101	Limitazioni al trattamento delle piante con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti in periodo di fioritura	B	
102	Accesso a fondi trattati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	B	
TITOLO IX – TRANSUMANZA, FUNGHI, CACCIA E PESCA			
103	Pascolo degli animali	A	
104	Pascolo vagante delle greggi	DPR 320/1954	
105	Attraversamento dell'abitato con greggi e mandrie di qualsivoglia specie	A	
106	Disposizioni in merito alla transumanza	A	
107	Sanzioni per pascolo abusivo	A	
108	Raccolta di funghi	A	
109	Esercizio di caccia e pesca	A	
TITOLO X – SISTEMA SANZIONATORIO			
110	Accertamenti delle contravvenzioni	NS	
111	Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	NS	
112	Inottemperanza all'ordinanza	NS	
113	Norma generale	NS	
114	Sanzioni pecuniarie per le violazioni al presente regolamento	NS	
115	Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive	NS	
TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE			
116	Normativa di riferimento	NS	
117	Entrata in vigore	NS	

Art. 115 – Sanzione accessoria dell'obbligo di sospendere o cessare una determinata attività, del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, sia applicata una sanzione accessoria, essa comporta, a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto, l'obbligo di adottare un'attività od

un comportamento, di cessare un'attività od un comportamento, di ripristinare lo stato originario dei luoghi o di eseguire gli interventi necessari a rimediare alle modificazioni o danneggiamenti accertati per le violazioni indicate nel presente regolamento.

La sanzione accessoria viene irrogata col verbale di accertamento, congiuntamente alla pena pecuniaria, e si applica di diritto.

La sanzione accessoria deve essere adempiuta immediatamente, se le circostanze lo richiedono. Quando non sia diversamente disposto, l'esecuzione dovrà avvenire entro otto giorni.

Il termine decorre dall'elevazione del verbale di accertamento, quando la contestazione è immediata, o dalla sua notificazione, negli altri casi.

L'esecuzione avviene sotto il controllo del Comando o Ufficio da cui dipende l'accertatore.

La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nell'atto notificato.

Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 116 – Normativa di riferimento

Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa in vigore quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Piano Ambientale dei Palù, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 27.06.2001 n. 24;
- D. Lgs n. 152/2006;
- DGR 7.8.2007, n. 2439.

Art. 117 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento integrato e modificato entrerà in vigore il giorno successivo alle pubblicazioni previste dalla normativa vigente ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo in contrasto con lo stesso.